



**COMUNE DI CETO**  
PROVINCIA DI BRESCIA  
CAP 25040 - TEL. (0364) 436128 - FAX (0364) 434418

PROT. N. 2072

li, 12.03.2024

**ORDINANZA N. 1325**

OGGETTO: CHIUSURA STADA DELLA VALPAGHERA, A PARTIRE DAL CANALE DI SCARICO DEL BACINO ENEL, DAL GIORNO 18/03/2024, FINO ALLA FINE DEI LAVORI, DALLE ORE 07:00 ALLE ORE 18:00.

**IL SINDACO**

Vista la richiesta acclarata agli atti al protocollo 2044 del 13/03/2024 da parte del Consorzio Forestale Pizzo Badile, con sede in ceto, località Campagnelli snc, tendente ad ottenere ordinanza per la chiusura della strada che porta alla Valpaghera, dal giorno 18/03/2024, fino alla fine dei lavori, nella fascia oraria compresa dalle 07:00 alle 18:00, al fine di procedere alla realizzazione di due tratti di berlinese mediante posa di micropali lungo la strada, prima della località Ponti Lunghi e in corrispondenza del secondo tornante dopo la predetta località, lavori che saranno svolti dalla ditta GEOCAM SRL, incaricata dal direttore del Consorzio Forestale Pizzo Badile, Dott. for.le Mauro Benigni.

Atteso che per consentire di svolgere lavori è necessario interdire la circolazione a tutti i veicoli dal giorno 18/03/2024, fino alla fine dei lavori, nella fascia oraria compresa dalle ore 07:00 alle ore 18:00.

Visto l'art. 50 del D.Lgs 267/2000;

Visto l'art. 7 del D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 e ss.mm.ii.e relativo regolamento di esecuzione ed attuazione (d.P.R del 16 dicembre 1992, n. 495);

**ORDINA**

**E' ISTITUITO IL DIVIETO DI TRANSITO SULLA STRADA DELLA VALPAGHERA, A PARTIRE DAL CANALE DI SCARICO DEL BACINO ENEL, DAL GIORNO 18/03/2024, FINO ALLA FINE DEI LAVORI, NELLA FASCIA ORARIA COMPRESA DALLE ORE 07:00 ALLE ORE 18:00**

**DISPONE**

**- Che la relativa segnaletica dovrà essere regolarmente apposta da parte del Consorzio Forestale Pizzo Badile.**

### **AVVISA**

- A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990, avverso la presente Ordinanza, chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere entro 60 gg. dalla notifica al Tribunale Amministrativo Regionale. In alternativa, nel termine di 120 gg. dalla notifica, potrà essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del Decreto Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.
- L'inosservanza delle ordinanze emanate dal Sindaco ai sensi del comma 7-bis è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 5.000 euro.

Si trasmette copia della presente ordinanza, secondo quanto previsto dall'art. 50 D.Lgs 267/2000:

- al messo comunale per l'affissione all'albo pretorio;
- all'ufficio di Polizia Locale del Comune di Ceto;
- alla locale Stazione dell'Arma dei Carabinieri di Capo di Ponte (BS), tramite pec: [tbs31469@pec.carabinieri.it](mailto:tbs31469@pec.carabinieri.it);
- Al consorzio forestale Pizzo Badile; [certificata@pec.cfpizzobadile.it](mailto:certificata@pec.cfpizzobadile.it)
- Campo Tres; [campotres@pec.it](mailto:campotres@pec.it)
- Enel Green Power; [enelgreenpower@pec.it](mailto:enelgreenpower@pec.it)
- Parco dell' Adamello; [protocollo@pec.cmvallecamonica.bs.it](mailto:protocollo@pec.cmvallecamonica.bs.it)

IL SINDACO  
(Geom. Marina Lanzetti)

